



**TRIBUNALE DI PIACENZA
SEZIONE FALLIMENTARE**

N. 17/2014 FALL.

**COMUNICAZIONE SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO DI
CARINI Srl**

Ai sensi dell'art. 17 del R.D. 16 marzo 1942 n.267, si comunica che il Tribunale di Piacenza ha emesso la seguente

SENTENZA

(OMISSIS)

P.Q.M.

visti gli artt. 1, 5, 6, 15, 16 e 17 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

dichiara

il fallimento della società **CARINI Srl**, con sede in Piacenza via Mafalda di Savoia 1

nomina

Giudice Delegato il Pres. dott.ssa Marina Marchetti

Curatore qui Schioffini ^{nomina} con studio in Piacenza;

ordina

alla società fallita di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;

ordina

al Curatore di procedere con sollecitudine ai sensi dell'art. 87 legge fallimentare, all'inventario dei beni esistenti nei locali di pertinenza della fallita (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni; in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 84 legge fallimentare ed il Curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in Cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi

fissa

per il giorno **8 luglio 2014** ad ore 16,15, l'adunanza per l'esame dello stato passivo davanti al Giudice Delegato, nel suo ufficio avvertendo la società fallita che può chiedere di essere sentita ai sensi dell'art. 95 legge fallimentare e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentita sulle domande di ammissione al passivo

assegna

ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società fallita il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione, **mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata**

avvisa

i creditori e i terzi che tale modalità di presentazione delle domande non ammette equipollenti, con la conseguenza che non potrà essere ritenuto valido

il deposito o l'invio per posta di domanda cartacea né presso la cancelleria, né presso lo studio del curatore, né l'invio telematico presso la cancelleria, e che nei ricorsi contenenti le domande essi devono indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni del curatore fallimentare, effettuandosi le comunicazioni, in assenza di tale indicazione, esclusivamente mediante deposito in Cancelleria; né presso lo studio del curatore, né l'invio telematico presso la cancelleria, e che nei ricorsi contenenti le domande essi devono indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni del curatore fallimentare, effettuandosi le comunicazioni, in assenza di tale indicazione, esclusivamente mediante deposito in cancelleria;

segnala

al curatore fallimentare che entro dieci giorni dalla sua nomina deve comunicare al Registro imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della fallita;

ordina

che la presente sentenza, ai sensi dell'art. 17 legge fallimentare, sia notificata alla società debitrice fallita, comunicata per estratto al curatore, al Pubblico Ministero ed al creditore istante, e trasmessa per estratto al competente Ufficio del Registro delle Imprese per l'annotazione.

Autorizza la prenotazione a debito delle spese relative alla presente sentenza.

Così deciso in Piacenza, nella camera di consiglio del 15 aprile 2014

Il Presidente est.f.to Marchetti

Il Cancelliere f.to Aufieri
Depositato in Cancelleria oggi 16.4.2014
Il Cancelliere f.to Aufieri
E' estratto conforme all'originale.
Piacenza, 16.4.2014

IL CANCELLIERE
AUFIERI Dot. Vincenzo

- Copia ad uso comunicazione ex art. 136 c.p.c. al Curatore
- Copia per comunicazione alla CCIAA di Piacenza

Avviso al Curatore: ai sensi dell'art.29, co 6, D.L. 78/2010, conc. in L.122/2010, il Curatore, entro i quindici giorni successivi all'accettazione a norma dell'articolo 29 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, comunica ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, i dati necessari ai fini dell'eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale. Per la violazione dell'obbligo di comunicazione è prevista una sanzione.
Ai sensi del T.U. Spese di giustizia il Curatore deve provvedere, appena vi siano disponibilità liquide, al pagamento delle spese di giustizia.